



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 18223/2024 R.G.

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

[redacted] Presidente

[redacted] Giudice rel.

[redacted] Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **18223/2024 R.G.** promossa da:

[redacted] nato in [redacted]

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Loscerbo, (C.F. LSCFBA80M16A944P, (pec: avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it),

-ricorrente-

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA,

-resistente-

e con l'intervento necessario del **Pubblico Ministero**, sede di Venezia

OGGETTO: impugnazione ex art. 35 del d.lgs. n. 25/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del 11/07/2024, notificato il 12/09/2024, reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, e ha chiesto di accertare il diritto al rilascio di un permesso per motivi di protezione speciale.

Egli, nel corso dell'audizione amministrativa del 05/07/2024, ha dichiarato:

- di essere cittadino [REDACTED]

- di provenire da [REDACTED]

- di avere [REDACTED]

- di avere [REDACTED]

- di avere [REDACTED]

a lui e alla famiglia di sopravvivere;

- di essere [REDACTED]

In caso di rimpatrio, teme di ricadere in una situazione di indigenza e di non riuscire a mantenere la propria famiglia.

La Commissione Territoriale di Verona ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza, ritenendo che il ricorrente non abbia allegato alcun motivo rilevante ai fini della protezione internazionale, adducendo esclusivamente motivazioni di carattere personale ed economico. Si addivene così alla presentazione del ricorso, depositato il 18/09/2024, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica previsto a pena di inammissibilità dall'art. 35 *bis* D. Lgs. n. 25/2008.

Con decreto del 19/12/2024 il Tribunale ha rilevato la sospensione *ex lege* degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, *"considerato che il ricorrente si trova nell'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 35-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, in quanto l'istanza è stata rigettata per manifesta infondatezza; Ritenuto che il ricorrente ha osservato come il provvedimento impugnato è da considerarsi automaticamente sospeso nonostante la dicitura per "manifesta infondatezza" indicata nel medesimo. D. Lgs. n. 25/2008 che richiede, infatti, il corrispondente rispetto delle tempistiche anche da parte della P.A. che, nel caso di specie, evidentemente non rispettava le forme della procedura. Considerato, infatti, che il ricorrente ha evidenziato che dall'esame della documentazione in atti si rileva come il richiedente asilo sia entrato in Italia ed abbia presentato domanda di protezione internazionale il giorno 22.03.2024, data in cui è stato rilasciato il relativo permesso di*

soggiorno per richiedente asilo e che solo in data 05.07.2024 il richiedente veniva convocato per l'audizione avanti alla Commissione territoriale ed in data 11.07.2024 veniva emesso il provvedimento, trascorsi 3 mesi e 18 giorni dalla presentazione della domanda e 6 giorni dall'audizione del richiedente".

L'Amministrazione statale convenuta si è costituita l'8/05/2025, contestualmente trasmettendo la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.

In data 8/05/2025 gli atti del procedimento sono stati notiziati, *ex art. 35 bis D. Lgs 25/2008*, al Pubblico Ministero, che non ha spiegato atto di intervento.

Con decreto del 02/05/2025 il Giudice ha ritenuto non necessaria l'audizione del ricorrente, fissando udienza di discussione del ricorso in trattazione scritta, con termine sino al 9/03/2027, successivamente anticipato al 19/02/2026 con decreto del 24/02/2026, per il deposito di note.

La causa è stata quindi portata all'attenzione del Collegio il 24/02/2026 a seguito dello svolgimento dell'udienza di trattazione scritta *ex art. 127 ter c.p.c.*; in vista di tale udienza, il ricorrente ha prodotto note scritte e copiosa documentazione.

2. Così brevemente ricostruito l'*iter* processuale, si rileva che il difensore, con note del 15/01/2026, ha espressamente rinunciato alle protezioni maggiori, rinnovando l'istanza di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto a un permesso per protezione speciale.

Ciò consente di delimitare il perimetro dell'indagine, facendo leva su un approccio sostanzialistico che attribuisca rilievo al concreto interesse della parte, sulla scia di quanto già previsto dall'*art. 7 quinquies d.l. n. 20/2023*.

Nell'esaminare quindi tale ambito di indagine, va premesso che il ricorrente ha presentato la domanda in data 22/03/2024; essa va pertanto esaminata alla stregua degli artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998, come riformulati dal d.l. 20/2023.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, 10/11/2025 n. 29593; Cass., sez. I, 26/12/2025 n. 34174), la rivisitazione a opera del d.l. 20/2023 dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e

familiare dello straniero che si trova nel territorio nazionale, in considerazione del fatto che gli artt. 5, co. 6, e 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 continuano a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare quelli contemplati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e dell'art. 8 CEDU.

L'allontanamento dal territorio nazionale può così configurare una lesione della vita privata e familiare quando lo straniero abbia creato sul territorio dello Stato legami familiari o abbia raggiunto un significativo grado di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo e risulti ormai sradicato dal contesto di provenienza. In queste circostanze, l'allontanamento è contrario agli obblighi costituzionali e sovranazionali se comporta la rottura delle relazioni personali, familiari o sociali instaurate e l'esposizione, a causa dello stato di grave compromissione dei diritti umani nel Paese di origine, a una condizione di vulnerabilità o di sensibile aggravamento della condizione di fragilità, tale da compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali inerenti alla propria esistenza.

Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale tale da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata.

Si è poi precisato che la tutela della vita privata e familiare dello straniero non può essere esclusa per l'assenza di un titolo definitivo di soggiorno; pertanto, nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sociale dello straniero sia avvenuto nel tempo necessario a esaminare la domanda di protezione internazionale.

In definitiva, l'abrogazione parziale dell'art. 19, co.1.1, d.lgs. 286/1998 riveste dunque una portata limitata, perché incide esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco; di conseguenza, deve ritenersi che il legislatore ha lasciato alla mediazione giudiziale l'elaborazione dei criteri attraverso i quali si accertano la sussistenza del diritto, le esigenze di protezione e il corretto bilanciamento con interessi e diritti diversi (su questo punto, nello specifico: Cass., sez. I, 26/12/2025 n. 34174).

La valutazione della condizione di vita dello straniero sul territorio dello Stato va così condotta alla luce dei seguenti indici:

- effettività e non mera intenzionalità dell'integrazione sociale e familiare sul territorio nazionale;
- sufficienza di un principio di integrazione sociale, desumibile da circostanze chiare, precise e concordanti;
- non necessità del compimento del processo di integrazione sociale;
- considerazione dell'interesse dello Stato al controllo del fenomeno migratorio per la garanzia dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e per la prevenzione dei reati.

In particolare, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione della tutela della vita privata e familiare dello straniero consegue anche nell'attuale regime alla valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia della Cass., sez. un., 9/11/2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel Paese verso il quale dovrebbe fare rientro.

Alla stregua del precedente di legittimità da ultimo citato (Cass., sez. un., 9/11/2021, n. 24413), la valutazione comparativa fra la condizione attuale di vita del ricorrente sul territorio dello Stato e quella nel Paese d'origine in caso di rientro deve essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.

Pertanto, in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento

ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa, il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore. In situazioni di compromissione grave dei diritti fondamentali alla vita o alla salute (per esempio, situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) tale integrazione può anche non assumere alcuna rilevanza. In presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel territorio dello Stato saranno invece le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore.

Individuate le norme e i principi di riferimento, può osservarsi che il ricorrente, in relazione alla sua attuale condizione di vita in Italia, ha raggiunto un livello di integrazione lavorativa via via più stabile, incompatibile con il respingimento verso il Paese di origine.

Egli ha infatti dato prova di aver lavorato regolarmente e con continuità sin [redacted] ossia già un anno dopo il suo arrivo in Italia, iniziando come collaboratore domestico (cfr. all.

nn. 13 e 14 al ricorso) e reperendo in seguito un'occupazione, in qualità di assemblatore di ombrelloni, p [redacted]

avente originariamente efficacia sin [redacted] prorogata [redacted] contratto di lavoro allegato alle note [redacted] proroga allegata alle note del [redacted]

[redacted] ricevendo, da ultimo, una proposta di assunzione [redacted] [redacted] cfr. proposta di assunzione allegata alle note [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

ricorrente in seguito a un periodo di disoccupazione pari a circa quattro mesi (cfr. estratto INPS di [redacted] allegato alle note [redacted]), nel corso del quale egli si è comunque impegnato allo svolgimento di attività formative (vedasi allegato prodotto il [redacted] e denominato "aggiornamento professionale"), dimostrando in tal modo spirito di iniziativa e volontà protesa al costante aggiornamento professionale.

Il ricorrente ha inoltre comprovato la propria disponibilità alloggiativa, sebbene in regime di ospitalità (cfr. all. n. 12 al ricorso e all. unico alle note [redacted] e l'effettiva percezione di retribuzione in relazione all'attività lavorativa svolta, sia in qualità di collaboratore domestico (cfr. buste paga allegate rispettivamente alle note di [redacted]

[redacted] 4) sia presso [redacted] buste paga

allegate rispettivamente alle note del [redacted] del [redacted] [redacted] el [redacted] (2025), e gli importi che emergono da tali documenti, oltre a evidenziare un progressivo incremento nel tempo, giungono a livelli anche significativi (vedasi a esempio l'importo mensile di eu [redacted] rito alla mensilità di lug [redacted] certamente sintomatici di una piena capacità di far fronte autonomamente alle esigenze personali, ivi compreso il sostentamento dei familiari che si trovano nel Paese di origine.

Vi sono dunque elementi sufficienti per affermare la sussistenza di un effettivo inserimento sociale del ricorrente in Italia, incompatibile con il respingimento o l'espulsione ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nel suo indiretto richiamo alle norme sovranazionali, sicché va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, emergendo una positiva duttilità nel ricercare nel tempo diverse attività lavorative che costituisce espressione di quel proficuo sforzo proteso all'integrazione più volte sottolineato dalla Suprema Corte (vedasi a esempio Cass. civ. nn. 21956/2024 e 24475/2023, le quali ricordano che "il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale deve intendersi rappresentato da **ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento**, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro", e che "l'integrazione deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato").

*

3. Quanto alla regolamentazione delle spese, si ritiene che sussistano i motivi per la compensazione integrale ex art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, considerando che la protezione speciale è stata riconosciuta nel caso di specie in forza di circostanze fattuali sopravvenute rispetto al momento di proposizione della domanda di protezione internazionale e ai successivi passaggi procedurali espletati in sede amministrativa, come evidenziato dalla documentazione richiamata nel paragrafo precedente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, nei confronti [REDACTED] in [REDACTED] così provvede:

1. accerta il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, Sezione di Treviso, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.

La Presidente

[REDACTED]

Il Giudice relatore

[REDACTED]